

LUCA AVERSANO  
Roma

## MUSICA E SCUOLA IN ITALIA: LE RECENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE (1999-2019)

Il contributo propone un quadro sintetico dei principali provvedimenti normativi che riguardano l'insegnamento della musica nelle scuole pubbliche italiane di diverso ordine e grado, a partire dai testi legislativi del 1999. Le ultime disposizioni in materia di ordinamenti scolastici si fondano infatti sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 (*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), provvedimento che conferisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo attraverso il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

Per quanto concerne la normativa precedente, si rimanda allo studio di Anna Scalfaro, *Storia dell'educazione musicale nella scuola italiana*,<sup>1</sup> utile peraltro anche ai fini di questo intervento.

Sulla base di un'analisi condotta secondo l'ordine dei diversi gradi scolastici, dalla primaria alla scuola secondaria superiore, si arriva in conclusione ad alcune riflessioni più generali, e di natura meno tecnico-giuridica, sull'idea di educazione musicale che sostanzia l'azione dello Stato italiano in questo settore dell'istruzione pubblica. Uno spazio specifico è riservato all'ultima legge emanata in materia scolastica: la legge 107 del 2015, il cui impatto in ambito musicale non è di poco conto. Non vengono considerate la disciplina della formazione insegnanti e quella della scuola dell'infanzia, che esigono approfondimenti specifici impossibili in questa sede.

### *Scuola primaria*

Un primo tentativo di definire una presenza autonoma e riconoscibile dell'insegnamento musicale nella scuola primaria si deve al Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 8 del 31 gennaio 2011.<sup>2</sup> Il testo del decreto, come recita l'art. 1, ha per oggetto «iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicali nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla

---

<sup>1</sup> Il volume è stato pubblicato nel 2014 per i tipi di FrancoAngeli e ristampato in seconda edizione nel 2018.

<sup>2</sup> Il documento si può agevolmente reperire all'indirizzo internet <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/decreto-ministeriale-8-del-31-gennaio-2011-pratica-musicale-nella-scuola-primaria.pdf/3f564e3e-6f2c-4250-b4bf-6037ff97663a> (ultimo accesso, 23.10.2019).

scuola primaria». L'art. 4 dello stesso decreto precisa che le attività da promuovere si collocano nel quadro della diffusione della pratica e della cultura musicale strumentale e corale in tutti i gradi e gli ordini di scuola, anche al fine di favorire la verticalizzazione dei curriculum musicali, di valutare e valorizzare le pratiche didattiche e i percorsi formativi del personale docente preposto all'insegnamento delle discipline musicali.

Gli obiettivi del decreto consistono pertanto nel potenziamento dell'esercizio strumentale e corale nelle scuole primarie. L'impostazione sbilanciata sul lato della cosiddetta "pratica musicale" non manca di ripercuotersi sui requisiti di accesso alla docenza stabiliti per poter operare come docenti in questo tipo di attività.

L'art. 3 del decreto, sulla base di quanto premesso nell'art. 2 («Le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione [...] affidano prioritariamente l'insegnamento curricolare di musica nella scuola primaria a docenti compresi nell'organico ad esse assegnato, in possesso, oltre che dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola primaria, dei titoli di cui all'articolo 3»), stabilisce che i titoli di accesso si possano acquisire soltanto attraverso la frequenza di corsi erogati essenzialmente dai conservatori di musica. Di qui le proteste del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), che in una mozione votata all'unanimità (ma finora priva di effetti concreti) stigmatizzava l'esclusione dei laureati universitari dalla possibilità di accedere alla docenza per la scuola primaria. Nell'adunanza del 23 marzo 2011 il CUN chiedeva, da un lato, «che i titoli di laurea conseguiti nelle classi L-3 (Discipline delle Arti figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda) e LM-45 (Musicologia e Beni Musicali) e titoli previgenti equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009) siano equiparati ai titoli elencati all'art. 3 c. 1 del DM 8/2011 per il personale di cui all'art. 2 dello stesso Decreto»; dall'altro, «che fra gli enti che sovrintendono alla formazione in servizio del personale di cui all'art. 2 del DM 8/2011 siano inserite anche le Università».

In materia di scuola primaria va segnalato infine il Decreto Ministeriale del 16 novembre 2012 n. 254, che contiene le *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*. Si tratta di un documento molto importante, che – se sul piano generale sintetizza le funzioni, i contenuti e gli obiettivi della scuola primaria italiana – su quello di nostro specifico interesse pone le basi concettuali per la legittimazione dell'insegnamento della musica ai bambini:

La musica, componente fondamentale e universale dell'esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all'interazione fra culture diverse.

L'apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due dimensioni: a) produzione, mediante l'azione diretta (esplorativa,

compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l'attività corale e di musica d'insieme; b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l'elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato.

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l'ascolto, la comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l'integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d'età. In particolare, attraverso l'esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a leggere e a scrivere musica, a produrla anche attraverso l'improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si scopre nell'attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre nell'istante.

L'apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. Mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina per cogliere significati, mentalità, modi di vita e valori della comunità a cui fanno riferimento. Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all'espressione e alla comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l'opera d'arte, sviluppano la riflessione sulla formalizzazione simbolica delle emozioni. Mediante la funzione identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose. Mediante la funzione relazionale essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche partecipate e sull'ascolto condiviso. Mediante la funzione critico-estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata sull'interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d'arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello di fruizione estetica del patrimonio culturale.

In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere.<sup>3</sup>

È opportuno notare come alcuni passaggi del testo rimarchino l'idea che l'insegnamento della musica non vada limitato alla sola dimensione pratica: si parla, infatti, di diverse funzioni formative, ed è evidente il richiamo al valore educativo dell'ascolto, della comprensione, della riflessione critica. Per quanto

---

<sup>3</sup> MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione* (2012); si cita dal testo in *Annali della Pubblica Istruzione*, Firenze, Le Monnier, 2012, p. 71; il documento è anche facilmente reperibile online: <http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/decreto-ministeriale-254-del-16-novembre-2012-indicazioni-nazionali-curricolo-scuola-infanzia-e-primo-ciclo.pdf> (ultimo accesso, 23.10.2019).

concerne lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, le *Indicazioni* pongono una dettagliata serie di traguardi da raggiungere al termine del percorso quinquennale che gli alunni compiono nella scuola dell'infanzia (per limiti di spazio, si rimanda in proposito al testo ministeriale e al citato volume di Anna Scalfaro).

Un recente documento MIUR del 2018 (*Indicazioni nazionali e nuovi scenari. Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*)<sup>4</sup> propone poi una riflessione generale sugli aspetti bisognosi di aggiornamento delle *Indicazioni nazionali* del 2012, anche se – riguardo alla musica – non si registrano particolari novità, soprattutto per ciò che concerne i punti specifici dei contenuti e degli obiettivi formativi:

Le discipline artistiche sono fondamentali per lo sviluppo armonioso della personalità e per la formazione di una persona e di un cittadino capace di esprimersi con modalità diverse, di fruire in modo consapevole dei beni artistici, ambientali e culturali, riconoscendone il valore per l'identità sociale e culturale e comprendendone la necessità della salvaguardia e della tutela. Il testo delle *Indicazioni* 2012 richiama il valore della musica e delle arti per lo sviluppo integrale della persona e per la consapevolezza ed espressione culturale: «La musica, componente fondamentale e universale dell'esperienza umana, offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all'attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all'acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché all'interazione fra culture diverse».

#### *Scuola secondaria di I grado*

Come è noto, la presenza istituzionale della musica nel primo ciclo d'istruzione è, rispetto alla scuola dell'infanzia, molto più antica e strutturata. Introdotta dal decreto ministeriale del 24 aprile 1963 con la denominazione di 'Educazione musicale', la disciplina viene inizialmente coltivata (un'ora settimanale obbligatoria nella prima classe e facoltativa nella seconda e terza classe della scuola media) meramente nel seno dell'educazione artistica. Soltanto 16 anni

---

<sup>4</sup> Il documento è stato elaborato dal Comitato scientifico nazionale per l'attuazione delle *Indicazioni nazionali* e il miglioramento continuo dell'insegnamento di cui al Decreto Ministeriale 1-8-017, n. 537, integrato con Decreto Ministeriale 16-11-2017, n. 910, composto da: Italo Fiorin (Coordinatore), Maria Patrizia Bettini, Giancarlo Cerini, Sergio Cicatelli, Franca Da Re, Gisella Langé, Franco Lorenzoni, Elisabetta Nigris, Carlo Petracca, Franca Rossi, Maria Rosa Silvestro, Giorgio Ventre, Rosetta Zan, Daniela Marrocchi come referente della Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il testo è reperibile al seguente indirizzo internet: <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/> (ultimo accesso, 23.10.2019).

dopo, grazie al decreto ministeriale del 9 febbraio 1979, la musica diviene una materia indipendente, insegnata con due ore settimanali obbligatorie in tutte e tre le classi. Le disposizioni più recenti sono quelle contenute nelle sopra citate *Indicazioni nazionali* del 2012, che non riguardano solo la scuola primaria, ma, la scuola secondaria di I grado, in quanto pongono pure i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento al termine della scuola secondaria di primo grado. Riguardo al quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello strumento musicale, il testo rinvia alle specifiche norme di settore, che trovano il principale punto di riferimento nel Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999, con il quale si stabilizzano i corsi precedentemente attivati in forma sperimentale: *Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9.*

L'art. 2 del suddetto decreto prevede che gli alunni di ciascuna classe vengano ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento di quattro e diversi strumenti musicali, e che la scelta delle specialità strumentali da insegnare sia effettuata dal collegio dei docenti, tenendo conto del rilevante significato formativo e didattico della musica d'insieme. All'art. 3 si stabilisce che le ore di insegnamento siano destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della musica (quest'ultimo insegnamento – un'ora settimanale per classe - impartito eventualmente anche per gruppi strumentali).

Soltanto con l'emanazione dei decreti attuativi della Legge 107 del 13 luglio 2015, come vedremo più avanti, è stato avviato un processo di revisione di questo importante decreto, che finora non si è tuttavia non ancora compiuto.

#### *Istituti di istruzione secondaria di II grado*

Con l'emanazione, da parte del Presidente della Repubblica, dei *Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali* (15 marzo 2010) in attuazione della “ *riforma Gelmini*” attualmente vigente (Legge n. 133, 2008, art. 64), vengono istituiti i nuovi Licei musicali e coreutici. Oltre alla creazione di questi specifici istituti, il provvedimento prevedeva la soppressione delle ore di insegnamento musicale in tutte le altre scuole secondarie superiori, a esclusione dell'istituto professionale per il settore dei servizi socio-sanitari (due ore settimanali, di cui una in compresenza con un docente tecnico pratico): un'eccezione quasi bizzarra, che trova presumibilmente un precedente storico, didattico e culturale nel curriculum delle scuole tecniche femminili per dirigenti di comunità. Il Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500, nell'istituire negli istituti tecnici femminili due indirizzi specializzati per economo-dietiste e per dirigenti di comunità, prevedeva infatti per quest'ultimo l'insegnamento musicale (art. 3). Tuttavia, l'entrata in vigore del nuovo regola-

mento di riordino dell'istruzione professionale (Decreto Legislativo 61/2017), in applicazione della Legge 107/2015, ha cancellato anche quest'ultimo avamposto di musica curricolare nelle scuole professionali.

Per quanto concerne i licei musicali e coreutici, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 appena citato interessa, ai nostri fini, in particolare l'art. 7, di valore fondante rispetto alla missione educativa e alla struttura organizzativa di queste scuole:

Articolo 7 (Liceo musicale e coreutico)

1. Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.

3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali.

4. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'Allegato E al presente regolamento.

Queste disposizioni lasciano trasparire la natura specifica dei nuovi licei, indirizzati a un apprendimento tecnico-pratico che, sia pure con tutti i riguardi per il ruolo della musica e della danza nella storia e nella cultura, ne caratterizza l'indirizzo in funzione essenzialmente professionalizzante. La tendenza è evidente soprattutto nella formulazione del comma 2 («L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche»), il cui dettato, nel prescrivere una prova preliminare, finisce per porsi in contrasto da un lato con il libero accesso al secondo ciclo dell'istruzione superiore dopo il superamento dell'esame di terza media, dall'altro con la durata dell'obbligo scolastico fissato ai 16 anni di età. La curvatura professionalizzante dell'insegnamento musicale è confermata anche dall'art. 13, comma 8, che obbliga i licei a stipulare convenzioni con conservatorii e istituti musicali pareggiati:

L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali parreggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della Legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell'Allegato E del presente regolamento.

*La Legge 107/2015 ("della buona scuola")*

Le disposizioni normative in materia di musica contenute nella Legge 107/2015 (*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*), meritano una riflessione specifica, sia perché sono le ultime dal punto di vista cronologico, sia perché risultano in qualche modo trasversali ai diversi ordini e gradi del sistema scolastico italiano. L'art. 1, commi 180 e 181 (lettera g) della legge, prevede infatti, tra le varie altre deleghe al Governo, l'adozione di un decreto finalizzato alla «promozione e diffusione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici». Di qui l'emanazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60, intitolato *Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività*, che – per la sua rilevanza in diversi aspetti della formazione musicale a scuola – conviene qui esaminare nel dettaglio.

Esso prevede che Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, istituti dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, università, istituti tecnici superiori, istituzioni scolastiche e istituti di cultura italiana all'estero collaborino alla creazione di un sistema per la promozione della conoscenza delle arti e della loro pratica come requisito fondamentale nel percorso formativo di ciascun grado dell'istruzione scolastica. Sulla base dei principii enunciati all'art. 1 («La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curriculum, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni»), l'art. 2 del decreto (*Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico*) invita le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, a inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa «attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, demotno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale».

Tali attività andrebbero realizzate mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, eventualmente «in rete con altre scuole e [...] con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale». L'art. 3 si sofferma sui «temi della creatività» (espressione di moda nell'attuale linguaggio della politica, dal perimetro semantico non del tutto chiaro), che – nel campo musicale e coreutico – si realizzerebbero «tramite la conoscenza storico-critica della musica, la pratica musicale, nella più ampia accezione della pratica dello strumento e del canto, la danza e tramite la fruizione consapevole delle suddette arti». All'art. 4 si propone la costituzione di un «sistema coordinato per la promozione dei 'temi della creatività' nel sistema nazionale di istruzione e formazione», composto da enti di varia natura (dai ministeri alle università e alle istituzioni AFAM).

Con l'art. 5 si passa invece all'introduzione del «Piano delle arti», un programma triennale costituito da una serie di misure destinate alla promozione della cultura umanistica nella scuola italiana, all'interno delle quali trova uno spazio significativo anche la musica, in particolare mediante il riferimento da un lato al

potenziamento delle competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni»; dall'altro, alla «incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero e promozione internazionale di giovani talenti, attraverso progetti e scambi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere, con particolare riferimento ai licei musicali, coreutici e artistici.

Gli articoli 6 e 7 richiamano rispettivamente la collaborazione con l'INDIRE (Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa) e la possibilità, per le scuole, di costituirsi in reti per la realizzazione di attività varie connesse agli obiettivi del decreto. L'art. 8 tratta invece della formazione del personale docente impegnato nei «temi della creatività», collegandola sia al Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della Legge 107/2015 (anche come parte integrante del Piano nazionale scuola digitale), sia alla collaborazione con i soggetti di diversa natura pubblica e privata (tra cui università, istituzioni AFAM, enti del terzo settore ecc.) di cui all'articolo 4 dello stesso decreto.

Con gli articoli dal 9 al 15 il testo legislativo entra più nel merito specifico del primo e del secondo ciclo d'istruzione. Per quanto concerne il primo ciclo (scuola primaria e secondaria di primo grado), le disposizioni riguardano essenzialmente la promozione della pratica artistica e musicale con riguardo ai detti temi della creatività (artt. 9-10), anche attraverso l'impiego di docenti «facenti parte dell'organico dell'autonomia e del contingente di cui all'articolo 17,



comma 3» dello stesso decreto, nonché la possibilità per le scuole di costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo (art. 11). Per le scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale (art. 12) si prevede la possibilità di «attivare, nell'ambito delle ordinarie sezioni, percorsi a indirizzo musicale, prioritariamente per gruppi di studentesse e studenti, in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa», e si rimanda a un successivo decreto del Ministero dell'Istruzione che disciplini: «a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale, in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica, tenuto anche conto delle competenze richieste per l'accesso ai licei musicali; b) gli orari; c) i criteri per il monitoraggio dei percorsi a indirizzo musicale».

In linea con l'impostazione impiegata per l'istruzione del primo ciclo, l'art. 13 riguarda la promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado:

Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, organizzano attività comprendenti la conoscenza della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale, nonché la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività, anche avvalendosi dei linguaggi multimediali e delle nuove tecnologie. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

Il dettato di questo articolo è rivelatore riguardo alla filosofia cui si ispira la Legge 107 in fatto di formazione musicale: l'accento è evidentemente spostato sulla pratica musicale, tanto che la conoscenza della storia della musica non viene citata insieme con quella della storia delle arti, delle culture, dell'antichità e del patrimonio culturale. In altre parole, gli sforzi per il potenziamento dell'educazione musicale nella scuola secondaria di secondo grado sono, nella Legge 107, volti quasi esclusivamente in direzione dell'aspetto performativo.

### *Conclusioni*

In conclusione, considerato il complesso delle ultime disposizioni legislative, emerge come lo Stato italiano – al di là delle dichiarazioni di principio che conservano un ruolo virtuale alla dimensione storico-critica della formazione musicale – pensi di fatto alla musica nella scuola primariamente come disciplina pratica, trattandola allo stesso tempo da due prospettive opposte: da un lato, l'impulso al carattere amatoriale della pratica musicale per tutti; dall'altro, la creazione di scuole destinate alla formazione di pochi professionisti (i licei musicali e coreutici della Legge Gelmini). Ne derivano due inconvenienti di cui i decisori politici interessati alle sorti della musica nella scuola dovrebbero, in futuro, tenere opportuno conto. Anzitutto, l'isolamento e l'impermeabilità di una disciplina concepita come esercizio pratico rispetto alle tradizioni didattico-pedagogiche delle altre materie, che poggiano su un impianto metodologico del

tutto diverso (lettura e comprensione dei testi, scrittura critica, storia sociale/economico/politica, storia del pensiero ecc.). Quindi, la scarsa conciliabilità delle azioni dirette a ottenere la massima diffusione “orizzontale” della pratica musicale (in proposito va ricordato il ruolo essenziale e meritorio del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti, organismo ministeriale presieduto da Luigi Berlinguer) con l’esigenza di una verticalizzazione dei processi formativi. Per ciò che concerne quest’ultimo punto, si attende ancora la pubblicazione di un decreto attuativo della Legge 107 che dovrebbe rivedere l’assetto delle scuole medie a indirizzo musicale: un anello importante del percorso che, all’interno della scuola italiana, dovrebbe portare gli allievi dalle prime esperienze vocali e strumentali nella scuola primaria ai successivi gradi di perfezionamento nei licei e quindi nei conservatori e nelle università (almeno per quanto concerne le discipline teorico-storico-critiche).

Accanto alle tante questioni legislative e sindacali ancora da risolvere, e nonostante una lodevole iniziativa parlamentare attualmente in corso per l’introduzione dell’insegnamento della Storia della musica negli istituti di istruzione secondaria (sul cui esito positivo pochi tuttavia scommetterebbero, visti i risultati di analoghe proposte precedenti),<sup>5</sup> resta aperto l’enorme problema di come tirar fuori la cultura musicale dall’emarginazione di cui essa soffre nel paradigma educativo nazionale,<sup>6</sup> in modo che possa contribuire, come avviene per l’arte e per la letteratura, alla formazione umanistica dei cittadini e al miglioramento della nostra società.

*luca.aversano@uniroma3.it*

---

<sup>5</sup> Cfr. la proposta di legge dell’On. Michele Nitti: *Delega al Governo per l’introduzione dell’insegnamento della storia della musica nella scuola secondaria di secondo grado* (Atto Camera dei deputati n. 1553, 2019).

<sup>6</sup> Sulle storiche ragioni di tale isolamento cfr. L. AVERSANO, *La musica nella scuola tra Cavour e l’Italia unita*, in *Prima e dopo Cavour. La musica tra Stato Sabauda e Italia Unita (1848-1870)*, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Napoli, 11-12 novembre 2011, a cura di E. Careri e E. Donisi, Napoli, CLIOPRESS, 2015, pp. 67-87.